



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI

ATTO N. DEL 670

Torino, 31/10/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Rosanna PURCHIA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2023. APPROVAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 189/2023.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2003 01929/040 del 14/04/2003 la Città di Torino ha approvato le tariffe dei servizi cimiteriali cittadini, definendone le voci e i relativi importi. Con le deliberazioni consiliari successivamente approvate in materia di "Indirizzi in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" sono stati approvati aggiornamenti, integrazioni e modifiche alla disciplina delle tariffe di cui al capoverso precedente.

In particolare, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 189/2023 del 17/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione sono state approvate le linee di indirizzo sulla base delle quali provvedere ad un aggiornamento e ad una rimodulazione complessiva delle tariffe cimiteriali cittadine allo scopo di perseguire una gestione più efficace ed efficiente del servizio cimiteriale, garantendo al contempo la sostenibilità economica della gestione del servizio.

Tali linee di indirizzo, oltre a confermare le agevolazioni previste, in funzione del reddito ISEE, con

le deliberazioni n. DEL 25/2021 del 25 gennaio 2021 e n. DEL 192/2022 del 29 marzo 2022 (sgravio del 50% e possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi per ISEE inferiore a Euro 13.000,00, sgravio del 40% e possibilità di rateizzazione fino a 24 mesi per ISEE compreso tra Euro 13.001,00 e Euro 17.000,00, sgravio del 30% e possibilità di rateizzazione fino a 12 mesi per ISEE tra Euro 17.001,00 ed Euro 24.000,00, possibilità di rateizzazione fino a 6 mesi per ISEE compreso tra Euro 24.001,00 ed Euro 38.000,00), hanno previsto la suddivisione delle varie voci tariffarie nei seguenti raggruppamenti:

- autorizzazioni;
- assegnazioni e/o concessioni;
- forniture/servizi;
- operatività cimiteriale in corso di sepoltura e/o alla scadenza.

Sulla scorta di tali indicazioni i competenti Uffici hanno concluso il lavoro, già avviato nei mesi precedenti, di aggiornamento dell'impianto tariffario cimiteriale e di sua razionalizzazione, talvolta dovendo tener conto dell'aumento di molti costi specifici, operando di concerto con AFC Torino S.p.A., società competente alla gestione dei servizi cimiteriali in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione C.C. del 19/04/2005 mecc. n. 2004 09386/040, stipulato e successivamente modificato in forza delle deliberazioni C.C. del 22/01/2007 mecc. n. 2006 09187/040 e C.C. del 18/12/2013 mecc. n. 2013 04604/064.

Le tariffe sono applicate dagli Uffici di AFC Torino S.p.A., che, in relazione agli introiti tariffari, riconosce alla Città un canone la cui composizione e quantificazione sono disciplinate dal contratto di servizio sopra menzionato. Gli Uffici riscuotono, di norma, le tariffe dei servizi cimiteriali mediante versamenti effettuati per via telematica e/o strumenti elettronici.

Nelle note che seguono si illustrano in sintesi le tipologie di voci tariffarie, quali definite e meglio dettagliate nei prospetti allegati al presente provvedimento.

Tariffe per autorizzazioni.

Riassunte all'allegato 1 al presente atto deliberativo, comprendono tutte le voci di costo afferenti all'iter dell'istruttoria amministrativa, inclusa la verifica e il controllo della documentazione di legge e, ove necessario, al rilascio dell'autorizzazione comunale per le varie operazioni e per le diverse sistemazioni cimiteriali richieste, determinate in funzione della complessità della pratica da svolgere. Tra queste voci compaiono quelle relative al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle principali operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione), oltre ad altre più specifiche (ammissioni di salme/resti/ceneri di non residenti o in cimiteri non di competenza e ammissione salme/resti/ceneri di benemeriti in sepoltura privata) e a quelle relative ad affido e dispersione delle ceneri.

Dette tariffe non verranno applicate nei residuali casi in cui sia un'altra amministrazione comunale a farsi carico del defunto.

Relativamente al rilascio delle autorizzazioni all'ammissione cimiteriale di non residenti, di residenti in cimiteri non di competenza e di benemeriti, si ritiene, al fine di garantire un migliore servizio alla cittadinanza e in considerazione della residualità di tali autorizzazioni, di poter procedere a una riduzione delle relative tariffe rispetto a quelle attualmente in vigore, in special modo per quella relativa all'ingresso di salme di benemeriti.

Riguardo, invece, alle tariffe relative ad affido e dispersione delle ceneri, queste vengono adeguate a quanto previsto dal D.M. 16 maggio 2006.

Si ritiene di poter stralciare il contributo di Euro 0,51 per il trasporto municipale gratuito effettuato in occasione dei funerali municipali così come definiti nella deliberazione mecc. n. 2001 04208/40 dell'11/05/2001 e s.m.i., sinora posto a carico dei richiedenti aventi diritto (con reddito ISEE fino a Euro 13.000,00).

Tariffe per assegnazioni e/o concessioni.

Raccolte e dettagliate all'allegato 2 al presente atto, racchiudono gli importi relativi ai canoni di concessione di manufatti e di assegnazione sepolture in terra, comprensivi delle spese accessorie amministrative e operative.

Per le sepolture in terra, si ritiene di fissarne la durata minima in dieci anni, in coerenza con quanto previsto all'art. 82 del DPR 285/1990, prevedendo la possibilità di assegnazioni per 15 o 20 anni, così come previsto dall'art. 49 del Regolamento Municipale n. 264, con canoni calcolati applicando alla tariffa decennale di assegnazione un coefficiente rispettivamente pari a 1,3 e 1,5.

Si ritiene, inoltre, di prevedere apposita tariffa per la sistemazione in terra di urne cinerarie, anche con cellari multipli dalla dimensione non superiore a quella di una fossa di inumazione salma (per un max di 6 vani), dando mandato ad AFC Torino S.p.A. di elaborare le specifiche tecniche per rendere possibile la pratica descritta ed equiparando le tariffe dei singoli vani a quelle delle cellette singole, di fascia, tipologia Esterno, di durata 40ennale.

Per quanto attiene, invece, alla tumulazione in manufatto dei defunti (salme, resti mortali o ceneri), l'attuale disponibilità presso i cimiteri cittadini è data da:

- **loculi**, riservati alla tumulazione di salme, con capienza aggiuntiva di 2, per complessivi 3 defunti (una salma in feretro e due cassetine ossario/urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del manufatto). Si fissa la durata ordinaria di concessione in 40 anni, con possibilità di stipulare concessioni per periodi di 60 e 99 anni il cui canone è determinato applicando rispettivamente i coefficienti 1,5 e 2 al canone quarantennale e si fissa altresì il canone dei loculi di fascia in 1,5 volte il canone dei loculi di testa;
- **cellette** con capienza pari a 2 defunti (cassetine ossario o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni fisiche del manufatto) che hanno concessioni di diverse durate in funzione dell'utilizzo:
 - in via ordinaria, sia all'atto del funerale sia in esito a esumazioni ed estumulazioni, le concessioni avranno durate pari a quelle dei loculi - 40ennale, 60ennale e 99ennale - e verranno applicati gli stessi coefficienti per la determinazione del canone in funzione della durata. Per le cellette di fascia il canone è pari a 1,2 volte quello delle cellette di testa;
 - in occasione del funerale municipale con cremazione - previsto in alternativa all'inumazione salma - la concessione di cellette, esclusivamente di testa, avrà durata decennale;
 - al pari, per la sistemazione di resti ossei raccolti a seguito del periodo di inumazione o tumulazione, oppure di ceneri conseguenti a cremazione di resti mortali, potranno essere concesionate cellette - esclusivamente di testa - per la durata di 10 o 20 anni (con valore della concessione riproporzionato come da allegato);
 - per la sistemazione delle spoglie di feti/nati morti, si conferma la durata di 5 anni con l'applicazione di un canone estremamente contenuto, definito in considerazione del grave impatto emotivo sulle famiglie di simili eventi;
- **cellari** con capienza pari a 4 defunti (cassetine ossario o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni). In virtù della maggiore capienza teorica, se ne determina il canone applicando il coefficiente 1,3 al canone di concessione delle cellette, di testa e di fascia, riservandoli alla concessione quarantennale.

La tariffa di concessione è correlata all'ingresso del primo defunto e la sua durata decorre dalla data di stipula del relativo contratto.

Per ogni ulteriore ingresso per ricongiungimento di familiari, fino al raggiungimento della capienza, si prevede l'applicazione di apposita tariffa per aumento di capienza concessoria. Tale tariffa garantirà al defunto in ingresso una permanenza pari almeno a 10 anni e, qualora la durata residua della concessione storica sia di durata inferiore, l'ingresso sarà consentito previo rinnovo anticipato della concessione storica per la durata necessaria a raccordarsi con la permanenza almeno decennale del secondo defunto, calcolandone il valore proporzionalmente alla durata del rinnovo. Nel caso di contestualità dell'ingresso in sepoltura del 1° e 2° defunto le tariffe di aumento di capienza beneficiano di un contenimento tariffario, specificato nell'allegato.

Per gli aumenti di capienza concessoria in sepoltura privata, le tariffe predette dovranno essere incrementate del 25%. A tal fine si conferma che, al pari dei loculi, nelle fosse multiple, per ogni posto salma è prevista ordinariamente la possibilità di inserire altri 2 defunti in stato resti/ceneri (collocando le urne/cassettine ossario, ove realizzato, nel vano ossario superiore), prevedendo inoltre la possibilità di aumentare il numero di urne e cassetine ospitate ove il vano ossario lo consenta, con riconoscimento in ogni caso della tariffa di aumento di capienza oltre, ove dovuto, a quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento municipale n. 264.

Nei casi di retrocessione anticipata e solo per le tumulazioni successive alla data dell'1/1/2006, verrà considerata come quota non rimborsabile, a titolo di corrispettivo per le spese operative sostenute all'atto dell'introduzione in manufatto, una percentuale pari all'8% del canone di concessione versato. La rimanente parte di tale canone verrà rimborsata in base al numero di mesi non fruiti, arrotondata per eccesso/difetto, e, in presenza di accordo tra i concessionari/richiedenti, potrà essere portata in detrazione alle tariffe dovute per l'eventuale nuova sistemazione del defunto nei cimiteri cittadini.

Il valore mensile della quota di retrocessione anticipata sarà, inoltre, la base per la determinazione del canone di ordinario rinnovo ventennale delle concessioni (pari a 240 mesi) e dei rinnovi anticipati correlati ai ricongiungimenti familiari e al necessario aumento di capienza di cui sopra.

Per le cellette assegnate in concessione per la durata di dieci anni è anche ammesso il rinnovo per pari durata alla medesima tariffa di prima concessione.

Per le concessioni in avvicinamento, nel rispetto della durata minima di anni 20 per le salme e di anni 10 per le ceneri/resti ossei, si introduce la possibilità di incrementare il periodo di concessione del manufatto che ospita il defunto "storico" per il tempo necessario a garantire tali permanenze ai defunti in ingresso (in stato salma o stato ceneri/resti).

Al fine poi di favorire un utilizzo più uniforme dei manufatti e di agevolare le fasce economicamente più deboli, si ritiene di applicare una riduzione del 20% dei canoni previsti per quelle sistemazioni che, per la loro natura, risultano essere meno richieste (loculi, cellette e cellari ubicati ai piani inferiori), mentre, per garantire la più ampia varietà possibile nell'offerta, si conferma la possibilità di operare salti di scomparto, dietro il pagamento di apposita tariffa di scomparto opzionale, che viene ridotta sensibilmente.

La tariffa comprende la fornitura della lastra esterna di copertura, ad oggi prevista solo per il primo utilizzo della sepoltura, mentre rimane a carico del concessionario la relativa personalizzazione.

Rimane, come ultima tipologia concessoria, quella relativa ad aree per l'edilizia privata e la realizzazione di manufatti per sepoltura familiare/plurima, per la quale si ritiene di confermare le regole generali per essa già stabilite con precedenti provvedimenti – richiamate negli allegati - rivalutando e aggiornando però i canoni concessori.

I concessionari di sepolture sono tenuti a loro spese alla sistemazione definitiva dei relativi arredi.

Tariffe per forniture e servizi.

Elencate esaustivamente nell'allegato 3, si possono suddividere nelle seguenti sottocategorie:

- forniture e posa di elementi accessori e/o opzionali, quali cippi identificativi, targhette, contenitori e rivestimenti in zinco per feretri lignei, segnaletica commemorativa in caso di affido e dispersione conseguenti al funerale;
- servizi individuali, legati ai servizi necroscopici e alla cremazione di resti mortali e resti ossei. Con particolare riferimento alla cremazione successiva ad operazioni di esumazione ed estumulazione, si ritiene di introdurre un'unica tariffa, uguale per tutti i cimiteri cittadini, valida per la cremazione in cassa di cellulosa e che comprende l'eventuale fornitura di cassa di cellulosa e il trasferimento da cassa zincata a cassa di cellulosa, il trasporto, il servizio della cremazione e la fornitura dell'urna cineraria. Qualora gli aventi titolo optino per la cremazione della cassa con zinco, la tariffa sarà incrementata del 50% in ragione del maggiore costo di cremazione, oltre che per incentivare comportamenti meno impattanti sotto il profilo energetico e tecnologico. Per

quanto concerne invece la cremazione salma, le relative tariffe ministeriali sono da corrispondersi all'impianto crematorio prescelto;

- servizi correlati a manufatti, cioè depositi cauzionali a garanzia di lavori su aree e manufatti in concessione, fissati nel 10% dell'importo relativo ai lavori da svolgere, tariffe relative a operazioni di ispezione o bonifica in tombe di famiglia o locazioni di aree di deposito nei cimiteri cittadini, che vengono riviste in diminuzione;
- servizi correlati a sepolture in terra, rappresentati dalla fornitura e manutenzione, per la durata della concessione, di arbusti ornamentali di diverse tipologie con diverse tariffe applicate.

Sono invece eliminate le tariffe per giacenza in deposito di salma e resti/ceneri precedentemente applicate in attesa di procedere con la sistemazione definitiva. Tali servizi verranno erogati in forma gratuita poiché assorbiti nel canone concessorio della soluzione prescelta.

Al pari si conferma la gratuità del conferimento dei resti ossei all'ossario comune e al cinerario comune delle ceneri provenienti da cremazione di resti mortali, qualora la famiglia non disponga per una ulteriore sistemazione individuale e comunque trascorso il termine di conservazione previsto in caso di operazioni a scadenza condotte d'ufficio.

Tariffe per operatività cimiteriale in corso di sepoltura e/o alla scadenza.

Dettagliate all'allegato 4 al presente atto deliberativo, rappresentano le tariffe previste per lo svolgimento delle operazioni di esumazione ed estumulazione - ordinarie e straordinarie - di salme, resti mortali o ceneri. Per quanto attiene alle operazioni di esumazione ed estumulazione di salme inumate da oltre 10 anni o da oltre 20 anni con constatazione dello stato di consunzione, dette tariffe sono da ritenersi comprensive anche dei costi relativi alle forniture necessarie alla raccolta dei resti e alle movimentazioni del defunto anche tra cimiteri, nonché alle eventuali operazioni successive di reinterro qualora queste dovessero rendersi necessarie per il mancato raggiungimento della scheletrizzazione, senza ulteriori aggravii per tutto il tempo necessario a tale esito. Per quanto attiene alle operazioni da svolgersi in sepolture private, in virtù della loro maggiore complessità, si ritiene di confermare il principio già affermato in precedenza e, quindi, di prevedere per questi casi un incremento del 25%.

L'incremento non è previsto per quelle sepolture private realizzate all'interno di complessi di sepoltura individuale, per le quali sarà applicata la tariffa ordinaria.

Per quanto riguarda l'estumulazione sono state equiparate le tariffe per le operazioni straordinarie con quelle previste per le operazioni ordinarie. La complessità dell'esumazione straordinaria invece, eseguita in modo totalmente manuale, non consente la medesima armonizzazione.

Le tariffe relative ad esumazione ed estumulazione ordinaria dovranno essere versate al momento del funerale – salvo il caso di esequie a carico dell'amministrazione - a titolo di oneri di dismissione anticipati. Ove non lo siano state in precedenza, saranno altresì incassate - o conguagliate alle nuove tariffe vigenti - in occasione di ricongiungimenti familiari in corso di concessione e/o rinnovi di concessione.

Le tariffe sono altresì corrisposte in occasione di ogni ulteriore concessione di manufatto per la sistemazione di salme, resti mortali, resti ossei o ceneri provenienti da esumazione ed estumulazione o in arrivo da altra sistemazione cimiteriale in comune differente da Torino.

Alla scadenza della sepoltura e anche quando si dovesse procedere a operazioni di esumazione e/o estumulazione in via straordinaria durante il corso dell'assegnazione e/o concessione, l'importo già versato in precedenza per la dismissione sarà dedotto dall'importo dovuto.

In caso di occupazione plurima di un manufatto, fermi restando gli oneri per la futura dismissione del manufatto già riconosciuti, verrà addebitata la relativa tariffa ove si richieda l'estumulazione anticipata di uno dei defunti in stato resti ossei/ceneri, mantenendo nella medesima sistemazione cimiteriale gli altri defunti. L'estumulazione anticipata del defunto in stato salma/resto mortale dal loculo che ospita più defunti, invece, determina la decadenza dalla concessione e la conseguente necessità di individuare la nuova sistemazione per i defunti in stato resti ossei/ceneri ivi ricongiunti

in corso di concessione.

Fanno eccezione alla riscossione anticipata le sistemazioni in sepoltura privata ed in campi speciali concessi ad Enti religiosi/morali, che corrisponderanno le tariffe al momento delle operazioni di esumazione o estumulazione. Qualora la concessione a tali Enti giungesse a scadenza e non venisse rinnovata, l'Ente dovrà versare gli oneri corrispondenti alle assegnazioni in corso.

Appartengono inoltre al medesimo raggruppamento le tariffe di operatività anche in ingresso di defunti destinati in tomba di famiglia e in campi speciali concessi ad Enti religiosi/morali (inumazione e tumulazione salme, ceneri o resti), ovvero in manufatti concessi a viventi precedentemente all'1/1/2006, data dalla quale è stata posta in capo ad AFC Torino SpA la fatturazione delle tariffe cimiteriali.

Si precisa che tutti gli importi indicati negli allegati da 1 a 4 del presente provvedimento, inclusi quelli ricavati mediante l'applicazione di coefficienti a tariffe base, sono da considerarsi comprensivi di IVA ove dovuta e sono arrotondati al valore multiplo di Euro 5,00 più vicino.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le tariffe cimiteriali così come riportate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento;
2. di considerare abrogate le previsioni di cui alle deliberazioni n. mecc. 2003 1180/040, 2003 1929/040, 2004 8469/040, 2008 3615/064, 2011 2128/064 e 2011 4035/064 limitatamente al punto 3 del dispositivo e alle relative motivazioni in narrativa, 2018 3065/064, 2020 919/064;
3. di dare mandato ad AFC Torino S.p.A. di applicare le predette tariffe a partire dalla data indicata al successivo punto 4.;
4. di indicare la data di lunedì 27 novembre 2023 quale data di inizio applicazione nuove tariffe, in ragione delle consistenti modifiche che si rendono necessarie al sistema telematico di prenotazione che il nuovo impianto tariffario comporta.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

LA ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-670-2023-All_1-allegato_1_def.pdf
2. DEL-670-2023-All_2-allegato_2_def.pdf
3. DEL-670-2023-All_3-allegato_3_def.pdf
4. DEL-670-2023-All_4-allegato_4_def.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento